

REGOLAMENTO (UE) N. 1217/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2010

relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate ⁽¹⁾,

pubblicato il progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ^(*) a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, tecnologie o procedimenti fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà immateriale.
- (2) L'articolo 179, paragrafo 2, del trattato esorta l'Unione ad incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e a sostenere i loro sforzi di cooperazione. Il presente regolamento è destinato a facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelando nel contempo in modo efficace la concorrenza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo ⁽²⁾ definisce talune categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ha considerato, in linea di principio, rispondenti alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza

complessivamente positiva acquisita nell'applicazione di tale regolamento — la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010 — e delle altre esperienze maturate successivamente all'adozione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

- (4) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in linea di massima presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi in materia di ricerca e sviluppo prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.
- (5) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento del paragrafo 3 dell'articolo 101 del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.
- (6) Gli accordi stipulati allo scopo di svolgere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell'applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tali accordi possono tuttavia ricadere sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e devono pertanto essere inclusi nel campo d'applicazione del presente regolamento in taluni casi specifici come quelli in cui le parti convengono di astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo in un determinato campo, rinunciando così alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti delle controparti.
- (7) Il beneficio dell'esenzione stabilito mediante il presente regolamento deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (8) La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o attività complementari. Ciò può verificarsi anche nelle ipotesi in cui una parte si limita a finanziare le attività di ricerca e sviluppo svolte dalle controparti.

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

^(*) A decorrere dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE è diventato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Tali due articoli sono sostanzialmente identici. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 101 del TFUE s'intendono fatti, se del caso, all'articolo 81 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nel presente regolamento sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

